



# COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

*Verbale n. 39 del 27/04/2022*

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e approvazione del piano tariffario TARI anni 2022/2025

L'anno Duemilaventidue il giorno 27 del mese di Aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria, Dott. Paolo Reale, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/04/2020, procede all'esame ed alla conseguente espressione del proprio parere in merito alla proposta di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e approvazione del piano tariffario TARI anni 2022/2025

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

Vista la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale:

- Parere di regolarità tecnica contabile e copertura finanziaria;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2022/2025 – (All. 2);
- Relazione di validazione del PEF – Dott.ssa Di Trolio;

**Premesso che:**

la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

la documentazione presentata è completa, ed è stata redatta nel rispetto delle Deliberazioni ARERA:

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.

Dato atto che:

la citata delibera dell'ARERA 363/2021/R/Rif ed i suoi allegati definiscono le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d'uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) **componenti a conguaglio** relative ai costi delle annualità pregresse.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di MONTASOLA, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

*Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";*

*Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*

Visto

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, è stato validato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Filma Di Trolio;

- lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di: Anno 2022 - 2023 -2024 – 2025

ANNO	2022	2023	2024	2025
Componente VARIABILE	39.765	39.765	39.765	39.765
Componente FISSA	22.853	23.888	24.900	25.927
<b>TOTALE</b>	<b>62.618</b>	<b>63.614</b>	<b>64.625</b>	<b>65.653</b>

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)...";

**Considerato che:**

nel territorio Comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato e affidato alla società S.A.PRO.DI.R. S.r.l.

**Verificato che:**

- è stata rispettata la procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF (e quindi anche la sua validazione);
- le previsioni del PEF sono coerenti con i dati contabili del bilancio;
- la previsione di entrata è attendibile;
- la previsione di spesa è congrua;

**ESPRIME:**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario e approvazione del piano tariffario TARI anni 2022-2023-2024-2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Paolo Reale

